

TRIBUNALE DI CATANIA

Comitato ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.

NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI A PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA AI SENSI DEGLI ART. 534 - bis e 591- bis c.p.c.

Il Presidente del Comitato,

visto l'art. 179-ter disp. att. c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che prevede la formazione di un elenco dei professionisti tenuto dal Presidente del Tribunale;

rilevato che il Ministero della Giustizia con nota prot. m_dg. DOG07.23/07/2024/0028937.U ha trasmesso le "Precisazioni per il corretto pagamento del bollo digitale attraverso la piattaforma digitale pagoPA" con cui ha chiarito che, allo stato, è possibile pagare il bollo digitale solo nei casi di presentazione offerta per vendita forzata o iscrizione Albo Nazionale dei CTU e che, in tutti gli altri casi, il bollo da € 16,00 deve essere assolto esclusivamente in modalità tradizionale cartacea;

rilevato che – sul punto – va confermato quanto già disposto da questo Comitato con la deliberazione assunta in data 24.9.2024;

rilevato che l'entrata in vigore del D.lgs. 264/2024 (c.d. Correttivo Cartabia) ha parzialmente modificato i requisiti d'iscrizione, disponendo, all'art. 179 ter, 4° comma, c.p.c., che nella domanda *l'aspirante, a pena di inammissibilità, indica mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:*

- 1) *data e luogo di nascita;*
- 2) *domicilio professionale nel circondario del tribunale;*
- 3) *indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;*
- 4) *di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;*
- 5) *di essere iscritto all'ordine professionale.*

Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente.

ritenuto pertanto che la procedura per la presentazione dell'istanza già indicata nel decreto per l'avvio ed indicazioni operative per il primo popolamento dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ai sensi degli art. 534-bis e 591- bis c.p.c., come previsto dal testo novellato dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. debba essere aggiornata relativamente alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445 e agli allegati necessari;

DISPONE

che le domande di cui al 4° comma dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., vengano presentate esclusivamente con modalità telematiche in conformità alle specifiche tecniche richiamate dalla previsione normativa primaria di cui sopra, mediante accesso alla piattaforma predisposta in collaborazione con Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e raggiungibile attraverso il sito internet del Tribunale.

In particolare, i professionisti interessati dovranno registrarsi al sistema accedendo dal collegamento presente sull'home page del sito web del Tribunale denominato "ELENCO DEI PROFESSIONISTI CHE PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA" e cliccando successivamente sul pulsante "AREA RISERVATA AI PROFESSIONISTI".

A seguito della registrazione, accedendo alla propria area riservata, sarà possibile generare ed inviare la propria domanda di iscrizione all'elenco predetto congiuntamente agli ulteriori documenti richiesti, nonché seguire lo stato di gestione della stessa. In particolare, il professionista dovrà:

1. inserire i propri dati personali ed anagrafici, tramite il menu "*Dati personali*";
2. inserire gli ulteriori dati richiesti e generare la domanda di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e le eventuali autocertificazioni, tramite il menu "*Prima iscrizione - Generazione domanda*";
3. firmare digitalmente la domanda, utilizzando il proprio software di firma;
4. caricare ed inviare la domanda di iscrizione e gli altri documenti richiesti dal Tribunale, tramite il menu "*Prima iscrizione - Caricamento domanda e allegati*".

Dopo l'invio della domanda al Presidente del Tribunale, la stessa non potrà essere modificata o integrata. Nel caso in cui occorra, per qualunque motivo, presentare nuovamente la domanda, sarà necessario richiedere preventivamente l'annullamento della domanda presentata via pec all'indirizzo prot.tribunale.catania@giustiziacert.it.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c.;
2. copia fronte-retro di documento di identità in corso di validità;
3. copia fronte-retro della tessera di iscrizione all'albo professionale (facoltativo);
4. scansione della marca da bollo cartacea di importo pari ad € 16,00.

Il candidato dovrà poi consegnare, entro 15 giorni dall'invio telematico della domanda, l'originale della marca alla Segreteria della Presidenza del Tribunale di Catania, al fine di consentirne l'annullamento.

Si ribadisce, infine, che il professionista delegato dovrà caricare sulla piattaforma "*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*" del sito web del Tribunale di Catania, accedendo al menù "*Prima iscrizione - caricamento tassa concessione governativa*" presente nella sua area riservata, anche l'ATTESTAZIONE del versamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00 dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, effettuato tramite bollettino postale prestampato su c/c postale 8003 fornito dall'Ufficio Postale intestato ad "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative", inserendo come codice tariffa "8617" e barrando come tipo di versamento: "rilascio".

Si ricorda che l'iscrizione all'elenco dei professionisti disponibili alle operazioni di vendita non potrà essere perfezionata in caso di mancato pagamento della tassa, ai sensi dell'art. 8 del decreto sopracitato.

Tanto premesso,

si invitano i professionisti interessati a compilare le domande telematiche di iscrizione all'elenco in oggetto, corredate dalla documentazione suindicata e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento all'Ordine degli Avvocati di Catania, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania ed al Consiglio Notarile del distretto di Catania, affinché ne curino la diffusione ai rispettivi iscritti, nonché alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e al Responsabile del sito del Tribunale per la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Catania, 7 aprile 2025

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

Dott. Roberto Cordio

